



Prefettura di Terni

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

Terni, data del protocollo

Ai Comuni di CALVI DELL'UMBRIA, FERENTILLO, GIOVE

- Sigg. Sindaci
- Sigg. Segretari Comunali

Al Sig. Commissario Straordinario del Comune di ATTIGLIANO

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni
Elettorali Circondariali di AMELIA, NARNI, TERNI

Al Sig. Questore di TERNI

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di
TERNI

Ai rappresentati dei partiti e gruppi politici
VEDI ELENCO ALLEGATO

**OGGETTO: Elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026.
Adempimenti in materia di propaganda elettorale.**

Facendo seguito alla circolare prefettizia n. 23464 del 20 aprile u.s., si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

A. PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA, QUOTIDIANI E PERIODICI

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, ovvero dal 10 marzo 2026, e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e ss.mm.ii. In materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica, si segnala che sia la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sia l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, interpellate per le vie brevi dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, hanno precisato che non adotteranno specifici provvedimenti per le consultazioni amministrative in oggetto e che, al riguardo, dovranno ritenersi applicabili le disposizioni diramate con riferimento alle campagne per il turno ordinario di elezioni comunali del 2024.



Prefettura di Terni

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

B. AUTORITÀ GARANTE PER LA PRIVACY - UTILIZZO A FINI DI PROPAGANDA ELETTORALE DEI DATI PERSONALI DEI CITTADINI

Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali, tutti i soggetti si impegnano al rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy disponibili sul sito dell' "Authority" medesima.

C. DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

Le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 212/1956, devono provvedere ad individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento che ne abbiano fatto richiesta, **tra il 33° e il 30° giorno precedente quello della votazione e, quindi, tra martedì 21 e venerdì 24 aprile 2026.**

D. PARTICOLARE DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE A PARTIRE DAL 30° GIORNO ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE (VENERDÌ 24 APRILE 2026)

Dal 30° giorno precedente a quello della votazione, e, quindi, da **venerdì 24 aprile 2026**, ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti.
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dalle stesse date, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della Legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore. Pur in assenza di tale obbligo, si ritiene opportuno che gli organizzatori ne diano comunque comunicazione al Questore per le eventuali determinazioni di competenza.

E. PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI

Da venerdì 24 aprile 2026, *“l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.”* ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della Legge 130/1975 e salvo eventuali disposizioni ulteriormente restrittive da parte delle Amministrazioni Comunali.



Prefettura di Terni

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

Si rappresenta inoltre che, dalle 13.00 alle 16.00, durante tutto il periodo di campagna elettorale non verrà effettuata pubblicità fonica.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), come modificato dall'art.49 del D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610, l'uso degli altoparlanti deve essere autorizzato dal Sindaco.

Si sottolinea che la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalla vigente legislazione e che la stessa deve essere effettuata senza interferire con eventuali riunioni o comizi di altre forze politiche.

F. USO DI LOCALI COMUNALI

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ovvero dal 10 marzo 2026, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 2, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

G. AGEVOLAZIONI FISCALI

Nei novanta giorni precedenti le consultazioni, ai sensi degli artt. 18 e 20, comma 2, della citata Legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, nonché per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

H. DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, e, quindi, **a partire da sabato 9 maggio 2026**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle consultazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

I. COMIZI E AFFISSIONI

1. Aree utilizzabili

I Sindaci dei Comuni, d'intesa con i rappresentanti delle forze politiche che



Prefettura di Terni

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

partecipano alla competizione elettorale, determineranno per i rispettivi ambiti comunali le aree pubbliche o aperte al pubblico utilizzabili per i comizi elettorali e, tra esse, quella (*o quelle*) che, per posizione di centralità e, quindi, di maggiore interesse, va qualificata come “piazza principale”, soggetta a speciale disciplina.

Dalle aree di cui trattasi vanno escluse le vie e le piazze pubbliche caratterizzate da intenso traffico veicolare, dalla vicinanza a caserme, collegi, scuole e cimiteri.

In caso di indisponibilità delle aree sopra individuate, i Sindaci comunicheranno la circostanza alle forze politiche interessate, ai Commissariati di PS o ai Comandi Stazione Carabinieri, affinché le medesime forze politiche ne possano tenere conto nella programmazione dei rispettivi comizi elettorali.

2. Preavviso

Gli organizzatori di ogni comizio indetto daranno di volta in volta comunicazione, con anticipo congruo rispetto alla portata dell'evento e, comunque, con preavviso di almeno 24 ore, al Sindaco, nonché al Questore e/o alla Stazione dei Carabinieri competente, prevedendo, altresì, idonee misure a salvaguardia della “*safety*” per le riunioni di maggior rilievo con numerosi partecipanti.

Detto preavviso andrà formalizzato tramite PEC o a mano all'Ufficio elettorale del Comune. L'Ufficio, riscontrata la disponibilità del luogo ed appostovi il timbro indicante il giorno e l'ora della presentazione, ne rilascerà copia al presentatore e provvederà all'immediato inoltro a mezzo PEC alla Questura o alla competente Stazione Carabinieri. Il Comune, curati gli eventuali necessari coordinamenti, informerà la Questura o la competente Stazione Carabinieri circa le determinazioni assunte.

Una disciplina particolare è prevista per l'uso delle “piazze principali”, che verrà esplicitata al successivo punto 3) del presente documento.

3. Particolare disciplina per le piazze principali

Nella “piazza principale”, ciascuna forza politica non potrà tenere, nel medesimo giorno, più di un comizio. Nella settimana che precede le votazioni (da venerdì 15 maggio e fino al 22 maggio), la durata massima di ciascun comizio potrà essere temperata dalle Amministrazioni Comunali per l'eventuale esigenza di consentire più comizi nello stesso giorno.

Al fine di garantire la partecipazione di tutte le forze politiche alla competizione elettorale ed evitare la preconstituzione di indebite situazioni di vantaggio, ciascuna forza politica comunicherà ai Comuni - dal lunedì al venerdì della settimana precedente - i comizi previsti per la settimana successiva, indicando l'orario prescelto. Sarà consentito lo svolgimento di comizi non comunicati entro detto lasso di tempo purché giorno ed orario prescelto sia libero da prenotazione.



Prefettura di Terni

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

Le eventuali incompatibilità tra le varie richieste (*anche relativamente agli altri luoghi individuati per i comizi*) saranno regolate seguendo il criterio della priorità temporale delle prenotazioni o, in caso di contestualità delle medesime, ricorrendo al sorteggio, sempre che non risulti possibile un accordo.

In ogni caso, si terrà comunque conto del principio della “*par condicio*” tra tutte le forze politiche.

4. Orario e durata dei comizi. Intervalli

I comizi all’aperto potranno svolgersi dalle ore 9:00 alle ore 23:30. Nell’ultima settimana di propaganda elettorale, (da venerdì 15 maggio e fino al 22 maggio), l’orario è prolungato sino alle ore 24:00.

I comizi dovranno avere una durata non superiore alle due ore. Tra un comizio e l’altro, nel medesimo luogo, dovrà essere assicurato un congruo intervallo, comunque non inferiore ai 30 minuti, per consentire il normale deflusso e afflusso del pubblico.

Nei comizi all’aperto non sono ammessi contraddittori, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi. È ammessa la predisposizione di banchetti da parte degli organizzatori del comizio per la distribuzione di materiale di propaganda nei pressi del luogo dell’incontro politico e limitatamente al tempo di svolgimento dello stesso.

5. Uso degli altoparlanti e di materiale propagandistico in occasione di riunioni di propaganda elettorale

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell’oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici siano montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate con il veicolo fermo. Le emissioni sonore dovranno rispettare i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Gli striscioni, i cartelli e le bandiere devono essere sorretti da listarelle di legno, plastica o alluminio di dimensioni strettamente proporzionate all’oggetto sorretto, potendo diversamente considerarsi armi improprie.

6. Affissioni e Volantini

Le affissioni di propaganda elettorale devono essere effettuate esclusivamente negli spazi determinati ed assegnati dalle Giunte Municipali.

È posto il divieto di affiggere il materiale su spazi riservati ad altri aventi diritto e su spazi diversi da quelli appositamente predisposti, come l’affissione sugli impianti destinati all’affissione commerciale o su qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico.

È vietata la propaganda mediante scritte su muri, fondi stradali, rupi, argini, palizzate e



Prefettura di Terni

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

recinzioni (art. 1, L. 212/1956) ed altri luoghi che non siano gli spazi assegnati. In merito, si riportano le seguenti precisazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell'Interno: *“E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo”*. La norma, per ovvi motivi, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.

Si precisa, che, ai sensi dell'art. 8 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, è consentita l'affissione, anche nel giorno delle elezioni, di quotidiani e periodici, con esclusione di qualsiasi altro materiale di natura propagandistica.

Fermi i divieti previsti dalla vigente normativa in relazione al lancio o getto di volantini, è consentito - previo assenso dei titolari - lasciare materiale propagandistico di modeste dimensioni (*biglietti da visita, volantini, gadget, etc.*) all'interno degli esercizi commerciali.

J. ALTRE FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE (vele, gazebo)

Sono vietati i cortei, i cortei motorizzati, le fiaccolate o le parate in movimento a carattere politico.

Sono consentite le “feste di partito” a condizione che ogni forma di propaganda si svolga esclusivamente all'interno dell'area in cui si tiene la festa. In tali eventualità, i Sindaci, individuati i luoghi da assegnare per riunioni e comizi di propaganda elettorale, avranno cura di evitare che dette manifestazioni interferiscano con quest'ultima.

Si chiarisce che tra le forme consentite di propaganda elettorale rientra anche quella effettuata con “banchetti” o “gazebo” per la consegna di volantini o altro materiale propagandistico.

I gazebo e le altre strutture mobili devono essere preventivamente autorizzati dal Comune per l'occupazione di suolo pubblico. I manifesti nei gazebo non devono essere visibili dall'esterno ed alla chiusura della campagna elettorale (ore 24.00 del venerdì 22 maggio) dovranno essere chiuse tutte le postazioni fisse.

Per tale forma di propaganda elettorale, si richiamano le intese convenute per i comizi elettorali, con deroga per la durata, che comunque non dovrà superare l'orario giornaliero 8:00 - 23:00. All'esterno di tali strutture, non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma, e 8, 3° comma, della Legge n. 212/1956 e successive modificazioni. Per quanto concerne la bandiera dei partiti e movimenti politici, ai sensi della circolare n. 48/2006 del



Prefettura di Terni

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

Ministero dell'Interno, è ammessa l'esposizione nei gazebo quando la stessa serve esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo e non sia riconducibile a forme di propaganda a carattere fisso.

In caso di più richieste per gli stessi giorni della stessa area, nell'impossibilità di garantire a tutti i richiedenti l'utilizzo dell'area rispettando una distanza minima tra le postazioni di almeno 50 metri, si applicheranno i criteri concordati per il coordinamento del calendario dei comizi, limitando, se necessario, il tempo di utilizzazione, da parte di ciascun partito o gruppo politico, ad un solo giorno oppure solo ad alcune ore, al fine di potere consentire parità di accesso a tutte le forze politiche interessate.

Resta salva la facoltà dei Sindaci di assumere eventuali diverse determinazioni in relazione alle specificità del territorio.

La pubblicità elettorale effettuata mediante pannelli pubblicitari mobili (*c.d. vele*) è vietata in forma fissa, essendo consentita soltanto in forma itinerante quale propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione. Pertanto, si conviene circa la possibilità che la sosta di detti veicoli possa essere limitata ad un massimo di mezz'ora, richiamandosi al riguardo l'art. 157 del nuovo Codice della Strada. Qualora i mezzi siano parcheggiati, anche su aree private, i pannelli dovranno essere opportunamente oscurati.

K. INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE **(art. 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212)**

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi dalle ore 00:01 di sabato 23 alle 15.00 di lunedì 25 maggio 2026, ovvero fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art.9 della L.212/1956, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda che, pertanto, non è consentita ai sensi della predetta disposizione, portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio indicante una delle opzioni di voto.

Si fa appello alle forze politiche al rispetto della normativa in vigore e di quanto stabilito nel presente documento.

Resta ovviamente salva la disponibilità della Prefettura a risolvere, nell'interesse di tutti i soggetti interessati e del buon andamento della propaganda elettorale, eventuali dissidi tra gli interessati.

Si raccomanda, infine, il rispetto delle regole che presidono agli aspetti relativi alla



Prefettura di Terni

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali; Consultazioni Elettorali e Referendarie

sicurezza ed alla incolumità pubblica nei luoghi in cui si svolgono riunioni e comizi elettorali.

In ragione della rilevanza delle direttive impartite e dell'esigenza di assicurare una puntuale ed attenta attuazione, si confida nella consueta collaborazione.

Il Viceprefetto Vicario
Tafuri

COMUNE DI FERENTILLO
Protocollo Arrivo N. 3436/2026 del 12-05-2026
Doc. Principale - Class. 12.3 - Copia Documento